Istruzioni concernenti la regolamentazione dei costi per le sirene

del 17.12.2024

La direttrice dell'Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP emana le seguenti istruzioni:

Sezione 1: Disposizioni generali

Numero 1 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano:

- a. gli aspetti finanziari concernenti la manutenzione e la prontezza d'impiego permanente delle sirene nel quadro del termine transitorio secondo l'art. 99 cpv. 1 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1);
- b. le ulteriori disposizioni concernenti la cessione delle sirene alla Confederazione da parte dei Cantoni;
- c. la fatturazione ai gestori degli impianti d'accumulazione dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua secondo l'art. 24 cpv. 2 LPPC.

Sezione 2: Disposizioni transitorie sull'indennizzo dei costi di manutenzione e d'esercizio delle sirene fisse

Numero 2 Diritto all'indennizzo

- ¹ I Cantoni ricevono al massimo fino al 31.12.2028, un'indennità annuale per i costi di manutenzione e d'esercizio delle sirene.
- ² Il diritto all'indennizzo decade a partire dal momento in cui entrreranno in vigore le nuove basi legali relativa alla manutenzione e alla prontezza d'impiego permanente delle sirene. Questa data è fissata al più tardi per il 01.01.2029.

Numero 3 Calcolo

- ¹ L'indennità copre tutti i costi di manutenzione e d'esercizio interni ed esterni.
- ² Il periodo d'indennizzo corrisponde a un anno civile. Il diritto all'indennizzo termina con la cessione delle sirene all'UFPP e viene conteggiato per la fine del mese in cui avviene la cessione.
- ³ Le spese per ogni sirena vengono indennizzate con un importo forfettario di CHF 600.-.

Numero 4 Procedura

¹ Il termine per il censimento del numero delle sirene è il 31 ottobre. L'UFPP versa l'importo forfettario ai Cantoni entro il 31 dicembre.

Sezione 3: Ulteriori disposizioni sul termine transitorio

Numero 5 Ulteriori prestazioni dell'UFPP

- ¹ L'UFPP finanzia le seguenti prestazioni:
 - la sostituzione di impianti che non possono più essere riparati;
 - lo smontaggio di un impianto di sirene in seguito alla demolizione di un edificio e il suo rimontaggio sul nuovo edificio;
 - lo smontaggio di una sirena in seguito alla ristrutturazione di un edificio e il suo rimontaggio su un edificio esistente;
 - l'aumento di potenza della corrente d'emergenza a 18W.

I contributi forfettari versati per la direzione di progetti volti alla sostituzione e al montaggio di impianti di sirene fisse in un'ubicazione nuova continuano a essere versati secondo l'art. 54 delle istruzioni dell'UFPP del 10 ottobre 2007 concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme.

² I nuovi contratti di servitù da stipulare e le procedure di rilascio di licenze di costruzione in relazione alle prestazioni secondo il numero 5 cpv. 1 sono a carico dell'UFPP; la fatturazione avviene per il tramite dei Cantoni.

Numero 6 Contratti di manutenzione esistenti

L'UFPP non rileva i contratti di manutenzione esistenti. I Cantoni e i Comuni sono responsabili di disdire i contratti di manutenzione entro i termini previsti.

Sezione 4: Costi di manutenzione e d'esercizio per il sistema d'allarme acqua

Numero 7 Principio

- ¹ L'UFPP fattura direttamente ai gestori degli impianti d'accumulazione i costi annuali sostenuti per la manutenzione e l'esercizio permanente delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua.
- ² Se un sistema viene utilizzato da più gestori, i costi corrispondenti sono fatturati proporzionalmente per ogni impianto d'accumulazione.

Numero 8 Costi fatturabili

- ¹ Vengono fatturati tutti i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua.
- ² I costi per i gestori degli impianti d'accumulazione sono composti come segue (al mese, IVA esclusa):
 - a. per ogni sirena incluso l'apparecchio di telecomando (FGP):

CHF 30.-

b. per ogni apparecchio di comando (KGP):

CHF 200.-

Numero 9 Procedura

- ¹ Il termine per il censimento del numero di componenti decentralizzate del sistema è il 31 gennaio.
- ² Le fatture vengono emesse ogni anno il 31 marzo.
- ³ I cambiamenti dell'indirizzo di fatturazione devono essere comunicati all'UFPP entro la fine di gennaio.

Sezione 5: Disposizioni finali

Numero 10

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

17.12.2024 Ufficio federale della protezione della

popolazione

Michaela Schärer, Dir. iur

Direttrice UFPP